DOMANDA DI ESONERO VERSAMENTO TASSA DI ESAME

Al Dirigente Scolastico dell'Istituto di Istruzione Superiore
"A.VOLTA"

Via G.Cirillo, snc
66023 FRANCAVILLA AL MARE

Oggetto: domanda di esonero versamento tassa per gli Esami di Stato anno scolastico 202	2/2023 per
motivi di	
l sottoscritt, nat_ a	
il, residente a,	in Via
n, codice fiscale,	iscritto e
frequentante la classe 5ª sezione indirizzo per l'anno	scolastico
2021/2022, presso codesto Istituto,	
chiede	
l'esonero del pagamento per motivi di:	
merito*	
reddito* (nel caso allegare modello ISEE), per l'anno scolasticodella segue	nte tassa:
tassa per esami di Stato € 12,09	
l sottoscritt_ dichiara di essere a conoscenza che l'esenzione spetta agli alunni che rip media finale pari o superiore ad 8/10 e che qualora allo scrutinio finale dell'anno scolastico il risultato non venisse raggiunto, si è tenuti al pagamento al pagamento della tassa	
Francavilla al Mare	
Firma	
Firma dal genitore per studente minorenne	

Esenzione dalle tasse scolastiche statali

L'art. 200 del T.U. 297/1994 definisce e regolamenta i casi in cui è ammessa la dispensa dal pagamento delle tasse scolastiche.

Meriti scolastici, quando si prevede il conseguimento allo scrutinio finale di una media di voti pari o superiore agli 8/10 (nel caso in cui la media non venga conseguita, la famiglia dovrà provvedere al pagamento).

I limiti di reddito per il pagamento delle tasse scolastiche per l'anno scolastico 2022-2023, sono stati indicati nella nota

MIUR n. 13053 del 14/06/2019.

Sempre l'art. 200 del T.U. 297/1994 stabilisce che:

- ai fini della dispensa dalle tasse scolastiche è inoltre necessario che il voto in condotta non sia inferiore a otto decimi
- l'esonero dalle tasse scolastiche non spetta, in ogni caso, agli alunni ripetenti
- i benefici previsti per l'esonero dalle tasse scolastiche si perdono per quegli alunni che incorrano nella punizione disciplinare della sospensione superiore a cinque giorni o in punizioni disciplinari più gravi. I benefici stessi sono sospesi per i ripetenti, tranne in casi di comprovata infermità.